

---

# Il reato di pedopornografia nel diritto penale vaticano. Evoluzione normativa: dal Codice penale Zanardelli all'attuale legislazione speciale in materia penale

*The Crime of Child Pornography in Vatican Criminal Law. Legal Developments from the Zanardelli Criminal Code to Current Special Criminal Law*

RECIBIDO: 17 DE ABRIL DE 2020 / ACEPTADO: 7 DE MAYO DE 2020

---

**Andrea ZAPPULLA**

Professore Incaricato di Diritto Canonico  
Istituto Superiore di Scienze Religiose. Siracusa  
orcid 0000-0002-9462-9031  
zappullandrea2000@live.it

**Resumen:** Questo articolo studia il reato di pedopornografia e di detenzione di materiale pedopornografico all'interno dell'ordinamento penale vaticano. Partendo dalla connessione esistente tra la pedofilia e la pedopornografia lo studio si sofferma ad analizzare le differenze esistenti tra queste due fattispecie criminose al fine di chiarire gli elementi caratterizzanti di questi due reati. È stata, inoltre, evidenziata la differenza esistente tra la pedopornografia e la pornografia minorile. Da una dettagliata analisi della normativa presente nel Codice Zanardelli, sono emersi i limiti di tale codificazione consistenti nell'incapacità di poter contrastare e sanzionare le nuove fattispecie criminose. Difatti, il Legislatore ha provveduto ad aggiornare ed adeguare con una molteplicità di provvedimenti la normativa penale al fine di rendere la penalità vaticana rispondente alle esigenze emergenti dall'insorgere di nuove forme di reato. Nell'ultima parte di questo lavoro ci si sofferma ad analizzare l'evoluzione normativa vaticana in merito al reato di pedopornografia e di detenzione di materiale pedopornografico.

**Parole chiave:** Pedopornografia, Diritto penale vaticano, Pedofilia.

**Abstract:** This article studies the crimes of child pornography and possession of child pornography in the context of the Vatican criminal law system. Starting from the connection between pedophilia and child pornography, the study focuses on the analysis of the differences between these two types of crime in order to identify the defining characteristics of each. The difference between child pornography and pornography of minors was also highlighted. A close reading of the laws comprising the Zanardelli Code discloses its limitations, an inability to prove or punish new criminal cases. Thus, the legislative body proceeded to update and adapt the criminal law with a range of measures designed to enable the Vatican system meet emerging needs in relation to new types of crime. The final section of the paper explores the evolving Vatican regulatory response to the crimes of child pornography and possession of child pornography.

**Keywords:** Child Pornography, Vatican Criminal Law, Child Abuse.

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Pedofilia e pedopornografia: due reati strettamente connessi. 3. La disciplina prevista per i reati sui minori nel Codice Penale Zanardelli del 1889. 4. Le leggi speciali in materia penale ed i successivi aggiornamenti del Codice Zanardelli. 5. Gli ultimi provvedimenti normativi circa la protezione dei minori e delle persone vulnerabili nello Stato della Città del Vaticano. 6. Conclusione.

## 1. INTRODUZIONE

Nell'attuale contesto sociale e globalizzato, si assiste ad un aumento esponenziale dei reati commessi contro i minori: violenze, lesioni, abusi, maltrattamenti. Queste tipologie di crimini vanno a ledere tutta quella serie di diritti sanciti nella Convenzione dei Diritti del Fanciullo<sup>1</sup> adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 20 novembre 1989 e successivamente ratificata dai diversi stati (attualmente sono ben 193 gli "Stati parte"). La Santa Sede, è stata una dei primissimi Stati a ratificare detta Convenzione il 20 aprile 1990; lo ha fatto sia a nome proprio che dello Stato della Città del Vaticano. Successivamente, il 24 ottobre 2001, la Santa Sede ha, inoltre, ratificato i due "Protocolli opzionali" annessi alla Convenzione: il primo «sulla vendita dei fanciulli, la prostituzione infantile e la pornografia infantile» (OPSC) ed il secondo «sul coinvolgimento dei fanciulli nei conflitti armati» (OPAC). A seguito della ratifica, la Santa Sede, così come tutti gli altri Stati firmatari, si è impegnata ad inviare i Rapporti periodici al Comitato per i Diritti del Fanciullo<sup>2</sup>. In una

<sup>1</sup> Tradizionalmente gli articoli della Convenzione, in funzione del diritto promosso e tutelato, vengono suddivisi in tre gruppi: *Provision*: i diritti che si riferiscono all'accesso a servizi o beni materiali e immateriali (ad es. il diritto all'educazione o il diritto alla salute); *Protection*: i diritti che prevedono la protezione da situazioni di rischio, danno e pericolo (ad es. abuso e maltrattamento); *Participation*: i diritti che riconoscono il ruolo attivo del bambino come agente di cambiamento e portatore di idee e opinioni.

<sup>2</sup> I rapporti periodici devono includere i seguenti elementi: 1. contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia all'interno del proprio ordinamento statale; 2. indicare gli eventuali fattori e difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella Convenzione; 3. illustrare i provvedimenti adottati per dare attuazione ai diritti riconosciuti ai minori nella Convenzione; 4. descrivere i progressi realizzati nel godimento di tali diritti.

nota di p. Federico Lombardi, allora direttore della Sala Stampa della Santa Sede, si legge: «La lettura complessiva dei Rapporti permette di avere un quadro dell’attenzione e dell’impegno vastissimo dedicato dalla Santa Sede, promuovendo le attività e la vita della Chiesa cattolica, al bene dei fanciulli, non solo con il suo insegnamento e la convinta difesa della dignità della persona umana fin dall’inizio della sua esistenza e nelle fasi in cui ha più bisogno di aiuto, ma anche con innumerevoli attività di educazione, di cura sanitaria, di sostegno delle famiglie e dei singoli fanciulli anche in situazioni difficili come le migrazioni, i conflitti, o la condizione di rifugiati. Si comprende quindi molto bene perché la Santa Sede abbia aderito fin dall’inizio con entusiasmo alla Convenzione e l’abbia tempestivamente ratificata. Comprensibilmente, nei suoi Rapporti, la Santa Sede richiama il fatto che la sua adesione alla CRC è accompagnata fin dall’inizio (cosa considerata normale nel diritto internazionale) da tre “riserve” circa la sua interpretazione, conseguenti alla sua natura e ai suoi principi (una sui metodi della “pianificazione familiare”; la seconda sui diritti dei genitori nel campo dell’educazione, della fede religiosa, dell’associazionismo e della vita privata; la terza sulla compatibilità con la natura e le leggi dello Stato della Città del Vaticano per quanto concerne l’applicazione della Convenzione in tale Stato)»<sup>3</sup>. Da ciò si evince chiaramente l’impegno costante della Santa Sede nel campo della tutela e della protezione dei diritti dei minori. Questo ha comportato, sia nello Stato della Città del Vaticano sia nella Chiesa, tutta una serie di adeguamenti normativi da parte del Supremo Legislatore al fine di rendere la normativa statuale e quella canonica quanto più rispondente alle problematiche emergenti dall’affermarsi di nuove fattispecie di reato nei confronti dei minori.

Questo studio prenderà in esame il reato della pedopornografia e quello della detenzione di materiale pedopornografico nel contesto della normativa penale vaticana codificata e nei successivi aggiornamenti: leggi speciali in materia penale, Motu proprio e linee guida sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili emanate del Romano

<sup>3</sup> F. LOMBARDI, *Santa Sede e Convenzione per i diritti dei fanciulli. Il senso di un impegno*, in [http://www.vatican.va/resources/resources\\_nota-padre-lombardi\\_20130116\\_it.html](http://www.vatican.va/resources/resources_nota-padre-lombardi_20130116_it.html) (visualizzato il 22 febbraio 2020).

Pontefice per lo Stato della Città del Vaticano. Negli ultimi decenni si è assistito ad una crescita esponenziale di queste due fattispecie criminose intrinsecamente collegate tra loro; tale fenomeno è da attribuire allo sviluppo ed all'uso smodato di *internet* e del *web*.

## 2. PEDOFILIA E PEDOPORNOGRAFIA: DUE REATI STRETTAMENTE CONNESSI

Con il termine “maltrattamento su minore” oggi si fa riferimento ad una molteplicità di significati e definizioni, tra le quali probabilmente quella formulata nel 1999 dalla Consulta sulla previsione dell'abuso sui bambini dell'Organizzazione Mondiale della Sanità appare come la più esaustiva: «L'abuso o il maltrattamento sull'infanzia è rappresentato da tutte le forme di cattivo trattamento fisico e/o affettivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente nonché sfruttamento sessuale o di altro genere che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere»<sup>4</sup>. Da questa definizione si evince l'esistenza di diverse tipologie di abuso che possono minacciare il sano sviluppo psicofisico del minore: l'*abuso fisico*<sup>5</sup>, l'*abuso psicologico*<sup>6</sup>, l'*abuso sessuale*<sup>7</sup>, l'*abuso di potere* e l'*incuria*<sup>8</sup>. Tutte queste for-

<sup>4</sup> Cfr. *Report of the Consultation on Child Abuse Prevention, 29-31 March 1999, WHO*, Geneva. World Health Organization, Geneva 1999 (document WHO/HSC/PVI/99.1).

<sup>5</sup> Consiste in deliberate e gravi lesioni corporee. I segni di violenza fisica comprendono: fratture e contusioni degli arti, abrasioni sul volto e sul corpo, segni di bruciatura ed altre lesioni fisiche.

<sup>6</sup> Consiste nella deliberata distruzione della stima di sé e della tranquillità mentale. L'abuso psicologico più comune è la ripetuta violenza verbale, che va da rabbiose minacce a critiche incessanti. Viene definito tale qualunque comportamento che tenda a terrorizzare, isolare, degradare o sminuire il bambino. In questa tipologia rientra anche l'abuso di potere quando questo intacca la sfera psichica del minore.

<sup>7</sup> Consiste nel deliberato coinvolgimento in attività sessuali, o esposizioni alle stesse, in mancanza di un consenso dato con cognizione di causa. Poiché i minori sono ingenui e vulnerabili al potere degli adulti, essi sono per definizione incapaci di consentire in modo informato e cosciente, e così ogni attività erotica che stimola sessualmente un adulto che confonde o che fa provare vergogna ai bambini, costituisce abuso sessuale.

<sup>8</sup> Consiste nella grave e persistente trascuratezza nei confronti del bambino a livello fisico, psicologico ed educativo.

me di abuso hanno in comune il fatto di mettere in pericolo la crescita, lo sviluppo ed il benessere fisico e psicologico del bambino, di conseguenza richiedono misure di intervento idoneo da parte dell’Autorità.

La parola *pedofilia* deriva dal greco *παῖς, pais* (ragazzo) e *φιλία, philia* (amore) che etimologicamente significa “amore per i ragazzi/fanciulli”. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità la definisce come la manifestazione di una preferenza sessuale, da parte di un adulto, per i bambini (maschi, femmine o entrambi), generalmente in età prepuberale<sup>9</sup>. Nel 2013 è stata pubblicata l’ultima edizione del *Manuale Statistico Diagnostico dei Disturbi Mentali* (DSM V) da parte dell’*American Psychiatric Association*. A differenza della precedente edizione, nel DSM V i disturbi sessuali non sono più inclusi in un’unica categoria diagnostica, ma vengono distinti in: disforie di genere, parafilie e disfunzioni sessuali. Secondo i criteri del DSM IV-TR, interpretati in maniera letterale, si potrebbe fare diagnosi di pedofilia solo per le persone che hanno una preferenza sessuale verso i bambini prepuberi. L’unica modifica introdotta nel DSM V è stata quella relativa al termine utilizzato: da “pedofilia” a “disturbo pedofilico”, per accordarsi con la definizione degli altri disturbi. Il disturbo pedofilico è stato, inoltre, collocato all’interno dalla sezione delle parafilie.

Esistono diverse tipologie di persone affette da disturbo pedofilico. In dottrina si ritrovano diverse classificazioni, tra queste: il *pedofilo seduttore*, il *pedofilo introverso*, il *pedofilo sadico*, il *cyber-pedofilo*. Lo sviluppo di internet e del mondo digitale ha portato ad un incremento smisurato di questa ultima tipologia di pedofili, ovvero di coloro che non abusano fisicamente dei bambini, ma usufruiscono del materiale pedopornografico che trovano su *internet* o tramite il commercio sommerso di foto e filmati<sup>10</sup>. Pur non producendo il materiale cui usufruis-

<sup>9</sup> L’unica definizione universalmente accettata per la definizione di “prepubertà” fa riferimento allo stadio 1 di Tanner. Gli stadi puberali, definiti da Tanner nel 1962, esprimono il grado di maturazione genitale del soggetto e vanno dal grado 1, che corrisponde a un fenotipo prepubere, al grado 5, raggiunto al termine della maturazione genitale. Al fine di stabilire lo stadio puberale, si considerano vari fattori.

<sup>10</sup> Il materiale video-fotografico che viene scambiato può essere di varia natura e tipologia: *child porn* (immagini esplicite di abuso sessuale), *poose* (immagini di bambini in pose oscene), *private collection* (raccolta di immagini tratte da condizione casalinghe e familiari), *snipe* (immagini fatte all’insaputa dei bambini), *snuff movies* (video con stu-

ce, il pedofilo telematico fa aumentare la richiesta sul mercato della produzione di immagini e quindi di abusi all'infanzia. Esistono, poi, diverse tipologie di pedofili telematici. In dottrina vengono di norma classificati nelle seguenti categorie: il *closet collector*, che conserva gelosamente la sua collezione pedopornografica e non è mai coinvolto, in prima persona, in abusi sui minori; l'*isolated collector*, che colleziona materiale pedopornografico, scegliendo una categoria particolare, ed è coinvolto direttamente nell'abuso sui minori; il *cottage collector*, che condivide la sua collezione e le sue attività sessuali con altri, ma non ne trae profitto; il *commercial collector*, che è coinvolto personalmente nello sfruttamento sessuale dei minori e procura, copia, vende, materiale pedopornografico; il *pedo-crime*, che individua le vittime.

Oggi si assiste ad un crescendo galoppante dei casi di pedopornografia *online*. A tal proposito, è necessario chiarire la differenza esistente tra la pornografia minorile e la pedopornografia. La prima «è la rappresentazione esplicita [...] di soggetti erotici, o comunque a sfondo e/o tematica sessuale, raffigurante minori, ovvero soggetti di ambo i sessi che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età. [...] La seconda invece, ovvero la pedopornografia, è la pornografia (nei termini anzidetti) riguardante soggetti che non abbiano ancora raggiunto la pubertà, ovvero la possibilità fisico-genetica di riprodursi, ovverosia i bambini»<sup>11</sup>. Il *Protocollo opzionale* alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente *la vendita, la prostituzione e la pornografia*, all'art. 2, n. 3, stabilisce che «per pornografia rappresentante bambini si intende qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali». La produzione pedopornografica consta di due tipologie di soggetti: il pedofilo che realizza e scambia in rete prodotti pedopornografici per soddisfare il suo bisogno sessuale e il soggetto che, pur non essendo pedofilo, realizza simili prodotti al solo scopo di commercializzarli e trarvi un

---

pri e torture), *necros pedo* (video, foto che ritraggono bambini uccisi dopo gli stupri), *sadomaso-bondage* (sesso estremo).

<sup>11</sup> M. FACCIOLO, *I minori nella rete. Pedofilia, pedopornografia, deep web, social network, sexting, gambling, grooming e cyberbullismo nell'era digitale. Analisi e riflessioni su giovani e giovanissimi navigatori nei lati oscuri del web*, Key Editore, Vicalvi 2015, 14.

profitto. «La pedo-pornografia *on-line* si caratterizza attraverso differenti modalità: abuso sessuale del minore in tutte le sue forme; documentazione grafica; registrazione audio o video dell'abuso o della violenza; diffusione di immagini in un enorme circuito telematico con l'accesso da parte di molte persone attraverso il *download* delle stesse»<sup>12</sup>. Questo fenomeno ha portato alla nascita e ad un conseguente o sviluppo di un mercato clandestino di materiale pornografico realizzato attraverso lo sfruttamento e l'abuso sessuale di minori. Tale mercato illecito desta oggi l'interesse delle diverse autorità giudiziarie e di polizia dei singoli Stati per l'enorme volume d'affari che riesce a generare attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove tecnologie informatiche. Da qui la nascita di numerose organizzazioni criminali dedite a diversi tipi di attività illecite di carattere transnazionale; tra queste ultime un ruolo particolarmente rilevante è occupato dalla commercializzazione di materiale pedopornografico. «La Rete è un luogo in cui i c.d. "pedofili" di tutto il mondo possono, anche grazie all'uso di un vero e proprio linguaggio convenzionale che si è andato formando nel corso del tempo, scambiarsi materiale in forma più o meno riservata: tra i tanti canali spiccano quelli rappresentati dalle "chat" o da altri canali di discussione in cui non solo è possibile inviare e ricevere materiale pedopornografico, ma tentare di adescare le future giovani vittime»<sup>13</sup>. Ecco perché «la pubblicizzazione dei gravissimi reati commessi nell'ambito sessuale nei confronti dei minori ha rinfocolato in Italia e nel mondo il dibattito sul perseguimento di comportamento di tipo pedofilo nelle reti telematiche. A questo proposito va ricordato che l'argomento relativo alla diffusione di contenuti illegali o dannosi su *internet*, è da tempo, con specifico riguardo alla pornografia minorile per via telematica, all'attenzione delle maggiori organizzazioni internazionali (Unione Europea, OCSE, Consiglio d'Europa, Nazioni Unite) che si sono occupate o si stanno occupando attivamente del problema»<sup>14</sup>. In questa

<sup>12</sup> M. G. CAROLI, *Internet e minori: implicazioni pedagogiche e iniziative comunitarie, nazionali e regionali*, in G. DAMMACO (cur.), *Tutela giuridica del minore e uso consapevole di internet*, Cacucci Editore, Bari 2008, 41.

<sup>13</sup> F. DAMMACO, *La tutela penale minorile e internet*, in G. DAMMACO (cur.), *Tutela giuridica del minore e uso consapevole di internet*, Cacucci Editore, Bari 2008, 99.

<sup>14</sup> C. SARZANA, *Informatica, internet e diritto penale*, Giuffrè Editore, Milano 2003, 379.

ottica di contrasto dei reati connessi alla pedopornografia ed alla detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico (*grooming*<sup>15</sup>, *sexting*<sup>16</sup>, *sextortion*<sup>17</sup> e *live distant child abuse*<sup>18</sup>) si pongono necessarie alcune modifiche ed aggiornamenti normativi in materia penale da parte degli Stati, tra i quali troviamo anche quelli effettuati dal Legislatore vaticano, al fine di porre in essere misure adeguate per contrastare tali reati e proteggere i minori da ciò che potrebbe compromettere irreversibilmente il loro benessere fisico e psichico. Tale opera si innesta nell'arduo cammino di attuazione della Convenzione dei diritti del fanciullo, operata dai singoli Stati parte e di "traduzione normativa", affinché i singoli diritti previsti abbiano piena attuazione all'interno dei singoli ordinamenti giuridici statuali per ciò che concerne sia la materia civile sia quella penale.

### 3. LA DISCIPLINA PREVISTA PER I REATI SUI MINORI NEL CODICE PENALE ZANARDELLI DEL 1889

La legislazione che disciplina la materia penale all'interno dello Stato della Città del Vaticano è costituita da un complesso ed articolato insieme di norme contestualizzate, oltre che dal Trattato lateranense, dalla Legge fondamentale del 26 novembre 2000 e dalla Legge sulle fonti n. LXXI del 2008. «Dalla confessionalità cattolica dello Stato scaturisce il collegamento di tutto l'ordinamento vaticano, ed in particola-

<sup>15</sup> Con questo termine si suole indicare l'adescamento *online* di minore ad opera di un adulto per scopi sessuali, conquistandone la fiducia al fine di superare le resistenze emotive e instaurare con lui una relazione intima o sessualizzata. Per un approfondimento sul tema si rinvia a M. FACCIOLO, *I minori nella rete...*, 65-71.

<sup>16</sup> Si riferisce allo scambio (invio, ricezione, condivisione e diffusione) di immagini o video sessualmente espliciti. Per un approfondimento sintetico ed esaustivo si veda *ibid.*, 73-77.

<sup>17</sup> Si tratta di un'estorsione a sfondo sessuale costituita dalla minaccia di condividere a terzi immagini sessualmente esplicite della vittima, senza il consenso di quest'ultima. L'estorsione consiste nella richiesta di denaro, favori sessuali o produzione di materiale con contenuti sessualmente espliciti.

<sup>18</sup> Questa rappresenta una nuova forma di *cybercrime* e consiste in un abuso *live* organizzato da un abusante in una determinata cornice pre-pianificata; l'atto può essere personalizzato in base alle specifiche richieste di chi fruisce del *live*, ma anche registrato per una successiva diffusione sui siti del *Darkweb* e/o sui *network peer to peer*, andando ad accrescere il materiale pedopornografico presente in rete.

re del diritto penale, con l'ordine morale cattolico che, secondo l'insegnamento della Chiesa, si radica nel Vangelo, "fonte di ogni verità salutare e di ogni regola morale". In altri termini la penalità vaticana è riconducibile alla difesa del comportamento morale così come questo è concepito dalla Chiesa nelle manifestazioni tenute diacronicamente e sincronicamente necessitate dal diritto»<sup>19</sup>. Il sistema penale vaticano trova ancora oggi il proprio centro nella più alta espressione penalistica dell'Italia liberale, ossia nel Codice penale Zanardelli<sup>20</sup>, promulgato con Regio Decreto il 30 giugno del 1889, n. 6133, entrato in vigore il 1° gennaio del 1890 e recepito con la Legge del 7 giugno 1929, n. II. Per ciò che concerne il Codice di Procedura Penale, nello Stato vaticano è vigente il Codice Finocchiaro-Aprile del 1913. Nel corso di questi novantuno anni dalla nascita dello Stato della Città del Vaticano, si è molto dibattuto sull'opportunità e l'utilità di creare un nuovo Codice penale e di procedura penale per lo Stato. Soppesando le diverse proposte avanzate nel corso degli anni, si è preferito mantenere i codici sopracitati effettuando delle modifiche, degli aggiornamenti e delle integrazioni alla normativa penale vaticana<sup>21</sup>.

<sup>19</sup> P. A. BONNET, *Lo spirito del diritto penale vaticano*, in G. DALLA TORRE – P. A. BONNET (curr.), *Annali di Diritto Vaticano 2016*, LEV, Città del Vaticano 2016, 32-33.

<sup>20</sup> Tale codice si contrassegna per la sua peculiare mitezza. Per un approfondimento si rinvia a S. MOCCIA, *Ideologie e diritto nel sistema sanzionatorio nel codice Zanardelli*, in S. VINCIGUERRA (curr.), *I codici preunitari e il codice Zanardelli*, CEDAM, Padova 1999, 562-578.

<sup>21</sup> «Il Legislatore vaticano ha dunque intrapreso per l'integrazione e il rinnovamento del diritto penale, non la strada del mutamento totale, ma – a nostro parere molto saggiamente – la via dei provvedimenti normativi parziali. Del resto un tale cammino – comune anche ad altre legislazioni penali non esclusa quella italiana – è quasi suggerito e agevolato dai tempi che viviamo, caratterizzati da novità e da scoperte scientifico-biologiche e tecnologico-informatiche in continuo e spesso rapido e convulso divenire che generano, per il singolo e per le comunità, travagli affannosi e angoscianti costituiti anche da tensioni, da lacerazioni e da rotture. Tuttavia le normative, pur circoscritte, via via promulgate ammodernano e perfezionano, anche positivamente, la penalità vaticana, incorporandosi in modo compiuto ad un'economia giuridica che la logica razionalizzatrice, potentemente alimentata in chiave ermeneutica dal diritto divino e da quello ecclesiale, rende coerentemente ed armoniosamente unitaria». P. A. BONNET, *Lo spirito del diritto penale vaticano*, cit., 55. Per un approfondimento si rinvia a G. BONI, *Il Diritto Penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*, in G. DALLA TORRE – G. BONI (curr.), *Il Diritto Penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*, Giappichelli Editore, Torino 2014, 26-48.

Nel Codice Zanardelli non si riscontrano esplicite norme circa gli abusi sessuali sui minori ed i reati connessi come la pedopornografia e/o la pornografia minorile. La motivazione appare piuttosto ovvia, dato che il predetto Codice risale al 1889, ovvero ad un tempo storico nel quale tali fattispecie di reato non erano previste e sanzionate. Nel Codice si riscontrano diverse tipologie di disposizioni a tutela dei minori. In particolare, al Titolo VIII, rubricato *dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie*, al Capo I si trovano tutta una serie di norme atte a tutelare l'integrità fisica e morale delle persone, ivi compresi i minori. All'art. 331 viene disposto: «Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona dell'uno o dell'altro sesso a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona dell'uno o dell'altro sesso, la quale al momento del fatto: 1° non abbia compiuto gli anni dodici; 2° non abbia compiuto gli anni quindici, se il colpevole ne sia l'ascendente, il tutore o l'institutore; 3° essendo arrestata, o condannata, sia affidata al colpevole per ragione di trasporto o di custodia; 4° non sia in grado di resistere, per malattia di mente o di corpo o per altra causa indipendente dal fatto del colpevole, ovvero per effetto di mezzi fraudolenti da esso adoperati». Di conseguenza, in tale norma può essere fatto rientrare il reato di abuso su minore quando questo avvenga attraverso *vis* o *metus* incusso dall'abusante nei confronti del minore. A questo si aggiunge come aggravante quanto previsto dall'art. 332: «Quando alcuno dei fatti preveduti nella prima parte e nei numeri 1° e 4° del capoverso dell'articolo precedente sia commesso con abuso di autorità, di fiducia o di relazioni domestiche, il colpevole è punito, nel caso preveduto nella prima parte, con la reclusione da sei a dodici anni; e, negli altri casi, con la reclusione da otto a quindici anni». Bisogna evidenziare che in questa ultima previsione normativa vengono definite con chiarezza le circostanze aggravanti del reato di cui all'art. 331, ovvero l'abuso di autorità nei confronti del minore e l'abuso di fiducia, cioè la strumentalizzazione delle relazioni familiari e domestiche finalizzate alla violenza sessuale sul minore. Altra circostanza aggravante è quella prevista all'art. 334 in merito alla cooperazione colposa nella commissione del reato: «Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti sia commesso col simultaneo concorso di due o più persone, le pene in essi stabilite sono aumentate di un terzo».

È necessario rilevare che, a differenza dell'attuale nozione di atti sessuali, che comprende sia la congiunzione carnale sia gli atti di libidine<sup>22</sup>, nella disciplina previgente si distingueva la violenza carnale dagli atti di libidine: «la prima consisteva in qualsiasi penetrazione tra organi genitali, ovvero tra un organo genitale e un altro tipo di organo, ricomprendendo anche l'ipotesi del coito anale e di quello orale; la seconda riguardava qualsiasi forma di contatto corporeo, non necessariamente organi genitali o parti nude del corpo, diversa dalla penetrazione che, per le modalità di svolgimento, rappresentava una manifestazione di concupiscenza sessuale». A questo proposito, il Codice Zanardelli distingue la violenza sessuale dagli atti di libidine; difatti, all'art. 333, prevede: «Chiunque, usando dei mezzi o profittando delle condizioni o delle circostanze indicate nell'art. 331, *commette su persona dell'uno o dell'altro sesso atti di libidine*, che non siano diretti al delitto preveduto in detto articolo, è punito con la reclusione da uno a sette anni. Se il fatto sia commesso con abuso di autorità o di fiducia o di relazioni domestiche, la reclusione, in caso di violenza o minaccia, è da due a dieci anni; e, nei casi preveduti nei num. 1° e 4° del capoverso dell'art. 331, è da quattro a dodici anni». Tale norma viene ulteriormente ampliata e specificata dall'art. 335: «Chiunque, mediante atti di libidine, *corrompe una persona minore* dei sedici anni è punito con la reclusione sino a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento. Se il delitto sia commesso con inganno, ovvero se il colpevole sia un ascendente della persona minore, o se a lui sia affidata la cura, l'educazione, l'istruzione, la vigilanza o la custodia, anche temporanee, di essa, la pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cento a tremila».

Il Codice Zanardelli prevede, inoltre, come fattispecie di reato, anche i delitti inerenti l'oltraggio al pudore ed l'offesa al buon costume, ritrovandosi tali previsioni normative agli artt. 338 e 339. Quest'ultimo

<sup>22</sup> «La nozione di atto sessuale si compone dunque, non solo di ogni atto di congiunzione carnale, bensì di qualsiasi atto che, risolvendosi in contatto corporeo, ancorché fugace e temporaneo, tra soggetto attivo e passivo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato e idoneo a porre in pericolo la sua libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale, non avendo rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del reato, la finalità dell'agente o l'eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale» [AA. VV., "Violenza sessuale", in <http://www.treccani.it/enciclopedia/violenza-sessuale/> (visualizzato il 22 febbraio 2020)].

risulta essere particolarmente interessante in relazione al tema trattato in questo studio; infatti, all'art. 339, il Legislatore stabilisce che: «Chiunque offende il pudore con scritte, disegni o altri oggetti osceni, sotto qualunque forma distribuiti o esposti al pubblico od offerti in vendita, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire cinquanta a mille. Se il fatto sia commesso a fine di lucro, la reclusione è da tre mesi ad un anno e la multa da lire cento a duemila». È evidente che questa disposizione potrebbe essere applicata ai casi di pornografia minorile e di pedopornografia anche quando questa fosse effettuata attraverso *internet* ed i *social network*. Il Legislatore vaticano, come si vedrà in seguito, al fine di regolare tali fattispecie di reato, ha apporato delle modifiche e delle aggiunte, attraverso leggi speciali, al Codice penale del 1889 ed al Codice di procedura penale del 1913<sup>23</sup>.

Nel Codice Zanardelli si rilevano ulteriori disposizioni applicabili ai minori, specie nel Titolo IX, rubricato *dei delitti contro le persone*. All'interno del Capo II, relativo alle lesioni personali, all'art. 372 viene statuito: «chiunque, senza il fine di uccidere, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute o una perturbazione di mente è punito con la reclusione ad un anno». Questa appena citata rappresenta una norma generale. In riferimento al tema minorile, risulta di particolare rilevanza la menzione fatta nella disposizione ad «una perturbazione mentale», ovvero al turbamento psichico e allo stato di confusione psicologica come risultato dell'abuso effettuato sul minore. Al Capo V si fa riferimen-

<sup>23</sup> «In data 11 luglio 2013 sono state emanate la Legge n. VIII, recante *Norme complementari in materia penale*; la legge n. IX, contenente *Norme recanti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale*; la legge n. X, con *Norme generali in materia di sanzioni amministrative*. È poi seguita la legge 8 ottobre 2013 n. XVIII, (di conferma del Decreto del Presidente del Governatorato 8 agosto 2013 n. XI), recante *Norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria*. A queste leggi sono poi connessi il *motu proprio "Ai nostri tempi"* dell'11 luglio 2013, sulla giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano; il *motu proprio "La promozione"* dell'8 agosto 2013, per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi e distruzione di massa; il *motu proprio "Mediante"* del 15 novembre 2013, con il quale è approvato il nuovo Statuto dell'Autorità di Informazione Finanziaria. Si tratta di interventi che hanno comportato innovazioni sensibili al diritto penale sostanziale e processuale e le cui molteplici ragioni sono precisate dallo stesso legislatore nella legge n. IX del 2013» (G. DALLA TORRE, *Lezioni di Diritto Vaticano*, Giappichelli Editore, Torino 2018, 143-144).

to all'abbandono di fanciulli e di altre persone incapaci di provvedere a sé stesse; all'art. 386, infatti, viene previsto: «chiunque abbandona un fanciullo minore dei dodici anni, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, di provvedere a sé stessa, e della quale abbia la custodia o debba aver cura, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi. Se dal fatto dell'abbandono derivi un grave danno nel corpo o nella salute, od una perturbazione di mente, il colpevole è punito con la reclusione da trenta mesi a cinque anni; e da cinque a dodici anni, se ne derivi la morte». Agli artt. 389-390 il Codice prevede come fattispecie criminose rispettivamente l'omissione di informazioni all'Autorità competente<sup>24</sup> e l'abuso dei mezzi di correzione<sup>25</sup>. Significativa risulta, inoltre, la norma prevista per i maltrattamenti commessi nei confronti dei minori sia in ambito domestico che *extra* familiare: «Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, usa maltrattamenti verso persone della famiglia o verso un fanciullo minore di dodici anni è punito con la reclusione sino a trenta mesi. Se i maltrattamenti siano commessi verso un discendente o un ascendente od un affine in linea retta, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Se i maltrattamenti siano commessi verso il coniuge, non si procede che a querela dell'offeso, e, se questi sia minore, anche a querela di coloro che, ove non fosse coniugato, avrebbero sopra di lui la potestà patria o l'autorità tutoria» (art. 391). In conclusione, si può dire che nel Codice Zanardelli vi erano una serie di tutele nei confronti di minori seppur non particolarmente circostanziate e soprattutto non attinenti a quelle che noi oggi definiamo abusi su minori, probabilmente perché rientravano nelle fattispecie maggiori così come si è visto precedentemente. Queste disposizioni sono ancora vigenti all'interno dello Stato della Città del Vaticano seppur il Legislatore ha dovuto apportare degli aggiornamenti sotto

<sup>24</sup> «Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni sette o altra persona incapace, per malattia di mente o di corpo di provvedere a sé stessa, omette di darne immediato avviso all'Autorità od ai suoi agenti, è punito con la multa da lire cinquanta a cinquecento» (art. 389).

<sup>25</sup> «Chiunque, abusando dei mezzi di correzione o di disciplina, cagiona danno o pericolo alla salute di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, di istruzione, di cura, di vigilanza o di custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la detenzione sino a diciotto mesi» (art. 390).

l'aspetto normativo e degli adeguamenti sotto l'aspetto sanzionatorio e pecuniario<sup>26</sup>. Questa dettagliata disamina della penalità vaticana si è resa necessaria al fine di comprendere i radicali e profondi ammodernamenti apportati dal Legislatore vaticano, al contempo per cogliere gli sforzi operati dallo stesso nell'opera di adattamento e revisione della normativa preesistente, al fine di renderla quanto più rispondente alle esigenze del nostro tempo ed agli *standards* internazionali.

#### 4. LE LEGGI SPECIALI IN MATERIA PENALE ED I SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL CODICE ZANARDELLI

La protezione e la tutela dei minori, in particolar modo per ciò che attiene la sfera sessuale, non poteva non essere oggetto di particolare attenzione all'interno dell'ordinamento vaticano. L'aumento dei reati che riguardano l'abuso dei minori in ogni sua forma ha portato il Legislatore vaticano all'aggiornamento ed alla produzione di nuove norme atte a tutelare i minori da ogni forma di abuso<sup>27</sup>. La repressione di tali reati rientra nella giurisdizione propria del giudice vaticano (art. 3 c.p.; art. 18 c.p.p.), secondo quanto previsto all'art. 9 della Legge n. LXXI del 2008 in riferimento ai poteri del giudice vaticano in materia penale. In questo articolo viene stabilito che: «qualora manchi qualunque

<sup>26</sup> Si noti che il primo intervento di aggiornamento normativo fu effettuato da Paolo VI il 21 giugno 1969 con la promulgazione della Legge n. L con la quale modificava la legislazione penale e la legislazione processuale penale dello Stato della Città del Vaticano. Per il testo della Legge si rinvia a PAOLO VI PP., *Legge n. L che modifica la legislazione penale e la legislazione processuale penale del 21 giugno 1969*, AAS Suppl. 41 (1969) 13-26.

<sup>27</sup> Nei *considerata* della Legge n. IX del 2013 è detto che «l'aggiornamento nasce da tre precise esigenze: una più efficace repressione di determinate condotte criminose, comprese quelle aventi una rilevanza transnazionale; l'adattamento del diritto interno alle norme a contenuto penale di convenzioni internazionali ratificate dalla Santa Sede in nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano; la adozione di più articolate misure di cooperazione internazionale per la prevenzione e la repressione di nuove espressioni della criminalità» (G. DALLA TORRE, *Lezioni di Diritto Vaticano...*, 144). Per un ulteriore approfondimento circa le modifiche in materia penale sostanziale e processuale apportate dalla Legge n. VIII e dalla Legge n. IX del 2013 si rimanda a G. P. MILANO, *Relazione del Promotore di Giustizia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016*, in G. DALLA TORRE – P. A. BONNET (curr.), *Annali di diritto vaticano 2016*, LEV, Città del Vaticano 2016, 128-135.

disposizione penale e tuttavia sia commesso un fatto che offenda i principi della religione o della morale, l'ordine pubblico o la sicurezza delle persone o delle cose, il giudice può richiamarsi ai principi generali della legislazione per comminare pene pecuniarie sino ad Euro tremila, ovvero pene detentive sino a sei mesi, applicando, se del caso, le sanzioni alternative di cui alla legge 14 dicembre 1994, n. CCXXVII». La ragione di una tale norma, come afferma il Cammeo, risiede nel fatto «che vi sono fatti che offendono la religione o la morale e che, oltre, ad essere puniti dalla legge ecclesiastica con pene canoniche, può essere opportuno nello S.C.V. punire, quando dieno scandalo, anche con pene temporali; vi sono fatti che in un grande Stato non presentano gravità, epperò sono irrilevanti o colpiti dalle sole sanzioni civili e che in un piccolo Stato dove la popolazione è agglomerata e sono accumulati tesori di arte, di storia, ecc. possono minacciare l'ordine pubblico o la sicurezza delle persone o delle cose e che perciò conviene prevenire o reprimere con una sanzione penale»<sup>28</sup>.

Gli interventi legislativi operati dal Legislatore vaticano sono dettati dall'esigenza di provvedere al contrasto di alcune nuove forme di criminalità oggi in aumento anche a motivo dello sviluppo tecnologico e telematico. «Di qui l'esigenza di una definizione di più specifiche fattispecie criminose, anche al fine di ottemperare alle obbligazioni che la Santa Sede ha assunto, per conto dello stato della Città del Vaticano, con la ratifica di diverse Convenzioni internazionali, tra cui la *Convenzione sui diritti del fanciullo* del 20 novembre 1989, ratificata dalla Santa Sede il 20 aprile 1990, e il *Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo*, concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, del 25 maggio 2000, ratificata dalla Santa Sede il 18 gennaio 2002»<sup>29</sup>. Per questi motivi il Pontefice ha promulgato l'11 luglio 2003 la Legge n. VIII recante *Norme complementari in materia penale*<sup>30</sup>, con la qua-

<sup>28</sup> F. CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano. Ristampa anastatica dell'edizione del 1932*, LEV, Città del Vaticano 2005, 228-229.

<sup>29</sup> TRIBUNALE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, *Sentenza 4 dicembre 2014, Proc. Penale n. 18/14 Reg. Gen. Pen.*, in G. DALLA TORRE – P. A. BONNET (curr.), *Annali di Diritto Vaticano 2015*, LEV, Città del Vaticano 2015, n. 7, 149.

<sup>30</sup> In riferimento alle modifiche in materia penale sostanziale e processuale avvenute con la promulgazione della Legge n. VIII e della Legge n. IX, si veda G. P. MILANO, *Relazione del Promotore...*, 128-130.

le ha introdotto nell'ordinamento giuridico vaticano tutta una serie di fattispecie delittuose fino a quel momento non previste e sanzionate all'interno dello Stato vaticano. «Qui si coglie più chiaramente lo sforzo di adeguamento dell'ordinamento vaticano al diritto internazionale convenzionale, e al contempo si comprende la scelta di una legge contenente “norme complementari” in materia penale. Difatti il Legislatore vaticano è stato indotto a questa scelta, considerata la difficoltà, o addirittura l'impossibilità, di ricondurre nuove fattispecie penali nell'orditura del codice penale»<sup>31</sup>. Al Titolo II, rubricato *delitti contro i minori*, vengono definite con chiarezza le nuove fattispecie di reato perseguite dal Legislatore vaticano, le quali devono essere compiute nei confronti di ogni essere umano di età inferiore ai diciotto anni. Tra questi reati rientra quello della pedopornografia e della detenzione di materiale pedopornografico (artt. 10-11). Dal tenore del testo normativo, tale reato appare molto articolato a motivo della sua multiforme natura. Il Legislatore vaticano prende in esame tutte le possibili modalità di reato sanzionandole con pene sia pecuniarie che detentive. La stessa Legge esplicita e precisa cosa si debba intendere per “materiale pedopornografico”: «qualsiasi rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi prevalentemente sessuali» (art. 4 d).

All'art. 10, il Legislatore vaticano statuisce sugli elementi essenziali del reato di pedopornografia con le relative sanzioni per coloro che commettono tali crimini: «Chiunque, utilizzando un minore, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pedopornografico ovvero recluta o induce un minore a partecipare ad esibizioni pornografiche, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro venticinquemila a euro duecentocinquantamila» (art. 10, n. 1). In questa disposizione il Legislatore punisce il reclutamento di minori finalizzato alla produzione di materiale pornografico. La Legge prevede, inoltre, che tale trattamento sanzionatorio è riservato anche a coloro che fanno commercio di materiale pedopornografico qualsiasi sia il mezzo utilizzato.

Oltre a queste due fattispecie criminose, il Legislatore persegue con forza ogni forma di adescamento e di sfruttamento di minore, sta-

---

<sup>31</sup> G. DALLA TORRE, *Lezioni di Diritto Vaticano...*, 144.

tuendo all'art. 10, n. 3: «chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, trasmette, importa, esporta, offre, vende o detiene per tali fini materiale pedopornografico, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro duemilacinquecento a euro cinquanta-mila». In questo modo il Legislatore cristallizza il reato di pedopornografia facendo rientrare in questa fattispecie una molteplicità di atti – distribuisce, divulga, trasmette, importa, esporta, offre, vende o detiene – posti in essere da un soggetto adulto, ed estendendo questo crimine anche all'utilizzo della via telematica (pedopornografia *online*). Parimenti, la Legge considera reato l'offerta o la cessione di materiale pedopornografico, anche a titolo gratuito, da un soggetto ad un altro, prevedendo la reclusione fino a tre anni e la multa da millecinquecento euro a quindicimila euro (cfr. art. 10, n. 4). Viene, inoltre, considerato grave reato «chiunque assiste all'esibizione di materiale pedopornografico, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a diecimila euro» (art. 10, n. 6).

A completamento di quanto previsto dall'art. 10, il Legislatore vaticano ha voluto espressamente dedicare un apposito articolo al reato di detenzione di materiale pedopornografico. All'interno della fattispecie prevista dall'art. 11 rientrano sia il procurarsi deliberatamente sia il detenere consapevolmente materiale pedopornografico<sup>32</sup>. Dal testo della norma si evincono alcuni elementi che caratterizzano questa fattispecie: il delitto può essere commesso da “chiunque”; il dolo richiesto è generico; la consumazione si ha nel momento e nel luogo in cui il soggetto agente viene ad avere la disponibilità del materiale pedopornografico. «In questo modo il Legislatore vaticano ha inteso contribuire al contrasto del grave fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori, colpendo anche il mercato di immagini pornografiche aventi ad oggetto minori. Il bene tutelato dalla norma è evidente: la persona del minore, naturalmente un essere umano più debole degli altri, che deve essere salvaguardata per favorirne l'integrità morale e uno sviluppo sano ed

<sup>32</sup> «Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 10, si procura o consapevolmente detiene materiale pedopornografico, è punito con la reclusione fino a due anni e multa da euro millecinquecento a euro diecimila» (art. 11, n. 1).

equilibrato. Più ancora: la tutela di una persona umana, che non è in grado di difendersi, da processi di “cosificazione” che ledono gravemente la inalienabile dignità»<sup>33</sup>. La *ratio* che ha portato il Legislatore a prevedere una norma apposita e a sanzionare tale reato appare evidente: «la richiesta di materiale pedopornografico costituisce il necessario incentivo alla produzione ed alla diffusione dello stesso, il che si traduce inevitabilmente in uno stimolo allo sfruttamento dei minori per l’ottenimento delle immagini *de quibus*»<sup>34</sup>.

Due aspetti problematici che riguardano la normativa penale sopra esaminata riguardano la determinazione dell’età e l’applicazione dell’espressione «ove il materiale sia di ingente quantità» (cfr. art. 10, n. 5 e art. 11, n. 2). Per ciò che concerne la determinazione dell’età, vero è che per minore si intendono tutti coloro che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età (art. 4 a); il problema, però, si pone in merito alle immagini, dato che non sempre risulta indubitabile ed evidente distinguere se il soggetto raffigurato nella foto sia un minore o meno<sup>35</sup>. Di conseguenza, questo comporta un problema nell’applicazione da parte del giudice di tale sanzione al singolo caso concreto. Il secondo aspetto problematico, che accomuna gli artt. 10-11, è la disposizione circa l’aumento della pena. In entrambi gli articoli, il Legislatore statuisce che la pena deve essere aumentata «ove il materiale sia di ingente quantità». In dottrina si è discusso su cosa si debba intendere per “ingente quantità”. Questo termine è molto generico, pertanto, si pone un problema di interpretazione e conseguentemente, anche in questo caso, di applicazione della norma. Secondo la giurisprudenza vaticana, nella trattazione di uno specifico caso, i giudici hanno applicato questa norma dando l’interpretazione più gravosa nei confronti del soggetto che deteneva immagini di questo genere. Questi due aspetti andrebbero chiariti dal Legislatore al fine di evitare interpretazioni più o meno estensive delle norme e per favorire un’adeguata e corretta applicazione nei singoli casi. A conclusione di questa analisi, siamo persuasi

<sup>33</sup> TRIBUNALE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, *Sentenza 4 dicembre 2014*, n. 8, 150.

<sup>34</sup> *Ibid.*, n. 8, 151.

<sup>35</sup> Si pensi ad es. alla difficoltà di identificare un diciassettenne da un diciannovenne, o ancora un diciottenne da un diciannovenne.

del fatto che «con le disposizioni a tutela dei minori contenute nella legge n. VIII del 2013, si è venuto dunque ad integrare un sistema di garanzie già sussistenti nel diritto dello Stato, focalizzando ulteriormente l'attenzione sulla persona del minore, soggetto naturalmente tra i più deboli, rispetto agli altri beni già direttamente oggetto di tutela giuridica, come l'essere umano in generale, la morale, la religione, la moralità pubblica, il buon costume, l'ordine familiare»<sup>36</sup>.

##### 5. GLI ULTIMI PROVVEDIMENTI NORMATIVI CIRCA LA PROTEZIONE DEI MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI NELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

L'opera di aggiornamento ed adeguamento della normativa penale vaticana rappresenta un continuo e costante cammino intrapreso dal Legislatore al fine di possedere tutta una serie di strumenti atti a contrastare le nuove fattispecie di reato. Lo stesso Legislatore nei *considerata* premissi all'articolato della Legge n. IX dell'11 luglio 2013 afferma che l'aggiornamento della normativa penale vaticana si è resa opportuna: «per una più efficace repressione di determinate condotte criminose, comprese quelle aventi una rilevanza transnazionale; l'adattamento del diritto interno alle norme a contenuto penale di convenzioni internazionali ratificate dalla Santa Sede in nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, la adozione di più articolate misure di cooperazione internazionale per la prevenzione e la repressione di nuove espressioni di criminalità»<sup>37</sup>.

A conclusione del *summit* sulla tutela e la protezione dei minori, tenutosi in Vaticano dal 21 al 24 febbraio 2019, il padre Federico Lombardi, moderatore dell'incontro, nella sua dichiarazione finale, aveva rivelato la decisa volontà del Pontefice di dare delle risposte concrete alla molteplicità di questioni emerse sia nelle diverse sessioni del *summit* sia nei resoconti dei singoli gruppi di lavoro. Tra queste iniziative

<sup>36</sup> *Ibid.*, n. 7, 150.

<sup>37</sup> G. DALLA TORRE, *Lezioni di Diritto Vaticano...*, 144. Per un ulteriore approfondimento circa le modifiche in materia penale sostanziale e processuale apportate dalla Legge n. VIII e dalla Legge n. IX del 2013 si rimanda a G. P. MILANO, *Relazione del Promotore...*, 128-135.

concrete erano state annunciate: «un nuovo Motu proprio sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, per rafforzare la prevenzione ed il contrasto contro gli abusi nella Curia Romana e nello Stato della Città del Vaticano; una nuova legge dello Stato della Città del Vaticano e le Linee guida per il Vicariato della Città del Vaticano sul medesimo argomento»<sup>38</sup>. Il 26 marzo 2019, un mese dopo la conclusione del *summit*, il Pontefice, tenendo conto dei più avanzati parametri internazionali, promulga una Lettera Apostolica in forma di Motu proprio e la Legge n. CCXCVII sulla protezione dei minori delle persone vulnerabili, disponendo che abbiano pieno e stabile valore a partire del primo giugno successivo, nella medesima data il Pontefice pubblica le Linee guida da adottarsi nel Vicariato della Città del Vaticano<sup>39</sup>. L'analisi di questi tre provvedimenti<sup>40</sup>, i primi due di carattere

<sup>38</sup> Cfr. AA. VV., *Consapevolezza e Purificazione. Atti dell'Incontro per la Tutela dei minori nella Chiesa (Città del Vaticano 21-24 febbraio 2019)*, LEV, Città del Vaticano 2019, 168.

<sup>39</sup> «Da una prima analisi è possibile riscontrare alcune peculiarità inerenti due ambiti specifici: l'autorità promulgante e l'ambito di applicazione. Nella Lettera apostolica in forma di Motu proprio, l'unico dei tre testi nel quale era indispensabile la firma del Pontefice, Francesco esprime diversi principi altamente significativi che possono essere riassunti nel desiderio di “rafforzare ulteriormente l'assetto istituzionale e normativo per prevenire e contrastare gli abusi contro i minori e le persone vulnerabili nella Curia Romana e nello Stato della Città del Vaticano”. Il Motu proprio estende la giurisdizione, prevista nella Legge n. CCXCVII, ai dipendenti, agli ufficiali pubblici della Santa Sede che lavorano anche in ambienti extraterritoriali ovvero fuori dal territorio circoscritto dello Stato della Città del Vaticano. Per ciò che concerne la Legge n. CCXCVII e le Linee guida, bisogna rilevare la scelta compiuta dal Pontefice di volerle firmare di proprio pugno, sottolineando e marcando con forza l'intrinseco valore e la profonda importanza che queste norme ricoprono all'interno dell'ordinamento statale vaticano; questi testi, infatti, di per sé avrebbero potuto essere promulgati rispettivamente dalla Commissione per lo Stato e dal Vicario della Città del Vaticano. In riferimento all'ambito di applicazione, invece, la prima si applica come legge penale nello Stato, mentre la seconda, essendo un documento di carattere eminentemente pastorale, si applica all'interno del Vicariato dello Stato vaticano ed in particolare alla piccola entità pastorale rappresentata dal Preseminario San Pio X e dalle due parrocchie: quella di Sant'Anna e quella di San Pietro» [A. ZAPPULLA, *Un'autentica “rivoluzione copernicana”: la nuova normativa sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili nello Stato della Città del Vaticano*, in R. GRANATA – F. S. REA (curr.), *Diritto Vaticano e Diritto Secolare. Autonomia e rinvii tra ordinamenti giuridici*, (Studi Giuridici CXXVII), LEV, Città del Vaticano 2020, 160].

<sup>40</sup> Per una disamina dettagliata del contenuto e delle novità apportate da questi tre provvedimenti si rimanda a *ibid.*, 159-170.

legislativo e l'ultimo di carattere meramente pastorale, è necessaria per comprendere gli interventi in materia penale operati dal Legislatore vaticano per adeguare la penalità vaticana ai nuovi *standards* internazionali al fine di prevenire e reprimere le nuove espressioni di criminalità. Difatti, l'ambito di applicazione della Legge CCXCVII viene subito esplicitato dal Legislatore, il quale all'art. 1 statuisce che questa legge deve essere applicata sia per i delitti contro i minori previsti al Titolo II della Legge n. VIII del 2013, all'interno del quale troviamo contemplati i due reati di pedopornografia e di detenzione di materiale pedopornografico, sia per i reati di lesione personale: abbandono, abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e maltrattamenti in famiglia perpetrati nei confronti di minori o di una persona vulnerabile<sup>41</sup>. Di conseguenza, quanto previsto dalla Legge n. CCXCVII in merito alla procedibilità, alla prescrizione del reato<sup>42</sup>, all'obbligo di denuncia e alla procedura da seguire per le indagini, deve essere esteso anche per i reati di pedopornografia e di detenzione di materiale pedopornografico. Il Legislatore prevede, inoltre, tutta una serie di misure di protezione (art. 4) e di sostegno (art. 9) a favore della persona offesa. A queste misure si sommano quelle in riferimento alla collaborazione giudiziaria (art. 7, lett. d), alla formazione ed al reclutamento del personale (artt. 10-11).

Ulteriori stringenti e specifiche misure, oltre questi provvedimenti legislativi, si rilevano nelle Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili che il Pontefice ha disposto per il Vicariato della Città del Vaticano. Le politiche e le procedure presenti all'interno delle Linee guida «sono indirizzate a stabilire e a mantenere una comunità ecclesiale rispettosa e consapevole dei diritti e dei bisogni dei minori e delle persone vulnerabili, attenta ai rischi di sfruttamento, di

<sup>41</sup> All'art. 1, n. 3, il Legislatore definisce che «è vulnerabile ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa».

<sup>42</sup> Si noti che nell'ordinamento penale vaticano vige l'istituto della prescrizione, in particolare per le fattispecie delittuose commesse a danno di un minore, di cui all'art. 1 della Legge n. CCXCVII, per le quali il Legislatore prevede come termine di prescrizione venti anni, il cui termine decorre a partire dal compimento del diciottesimo anno di età del minore vittima di reato.

abuso sessuale e di maltrattamento, nell'ambito delle attività svolte all'interno del Vicariato della Città del Vaticano» (lett. A). Agli operatori pastorali e a tutti coloro che svolgono un'attività con il coinvolgimento di minori è severamente vietato: «istaurare un rapporto preferenziale con un singolo minore; fotografare o filmare un minore senza il consenso scritto dei suoi genitori o tutori; pubblicare o diffondere anche via *web* o *social network* immagini che ritraggano in modo riconoscibile un minore senza il consenso dei genitori o tutori» (lett. D, n. 2). Per tal motivo viene richiesta agli operatori pastorali di «usare la dovuta prudenza nel comunicare con i minori, anche per via telefonica e sui *social network*» (lett. D, n. 1) e di ottenere il consenso scritto ed informato dei genitori e dei tutori sia «per fotografare o filmare i minori e per pubblicare fotografie o video che li ritraggono, nonché per contattare il minore anche per via telefonica e sui *social network*» (lett. E, n. 2). Queste misure rigide e dettagliate devono essere adottate al fine di bloccare sul nascere lo sviluppo di possibili dinamiche legate alla pedopornografia ed alle diverse fattispecie di reati connessi: *grooming*, *sexting* e *sextortion*.

Infine, per ciò che concerne il giudizio, il Legislatore nel Motu proprio sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili del 26 marzo 2019, al n. 1 statuisce: «I competenti organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano esercitano la giurisdizione penale anche in ordine ai reati di cui agli artt. 1 e 3 della Legge N. CCXCVII, sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, del 26 marzo 2019, commessi, in occasione dell'esercizio delle loro funzioni, dai soggetti di cui al punto 3 del Motu Proprio "Ai nostri tempi", dell'11 luglio 2013». Dall'esame del testo normativo si evince il fenomeno dell'estensione della giurisdizione vaticana; di conseguenza, il giudice civile/vaticano può perseguire i pubblici ufficiali<sup>43</sup> dell'ordina-

<sup>43</sup> Il Legislatore al n. 3 del Motu proprio "Ai nostri tempi", sulla giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in materia penale, statuisce che: «Ai fini della legge penale vaticana sono equiparati ai "pubblici ufficiali": a) i membri, gli ufficiali e i dipendenti dei vari organismi della Curia Romana e delle Istituzioni ad essa collegate; b) i legati pontifici ed il personale di ruolo diplomatico della Santa Sede; c) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, degli enti direttamente dipendenti dalla Santa Sede ed iscritti nel registro delle per-

mento canonico quando commettono una delle fattispecie criminose previste agli artt. 1 e 3 della Legge n. CCXCVII. Giuridicamente questo non potrebbe accadere dato che ci si trova innanzi a due ordinamenti distinti seppur connessi tra di loro, quello canonico e quello vaticano<sup>44</sup>. Il Legislatore contempla ciò che può essere definita *ultrattività della giurisdizione vaticana*, con una estensione della competenza degli organi giudiziari vaticani<sup>45</sup> sia per ciò che riguarda le fattispecie criminose sia per ciò che concerne i soggetti da poter perseguire.

## 6. CONCLUSIONE

Da questo studio si evince, innanzitutto, la complessità della normativa penale vaticana sia sotto l'aspetto sostanziale sia sotto l'aspetto applicativo e procedurale data dalla concomitanza di diversi elementi: la mancanza di un Codice penale e di un Codice di procedura penale che raccolga in modo organico ed unitario tutta la disciplina penale vaticana vigente, la pluralità delle fonti, i molteplici interventi del Legislatore vaticano in materia penale con lo scopo di emendare e/o aggiornare alcune parti dei due Codici attualmente vigenti. Al contempo, bisogna rilevare la volontà del Legislatore vaticano di far fronte al dilagarsi dei crimini contro i minori attraverso la promulgazione di norme *ad hoc*, al fine di tutelare e proteggere i minori e le persone vulnerabili, tenendo in debita considerazione quanto previsto dalla Convenzione dei diritti

---

sono giuridiche canoniche tenuto presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; d) ogni altra persona titolare di un mandato amministrativo o giudiziario nella Santa Sede, a titolo permanente o temporaneo, remunerato o gratuito, qualunque sia il suo livello gerarchico».

<sup>44</sup> Per un approfondimento sulle relazioni e le interazioni tra il diritto penale vaticano ed il diritto canonico si rinvia ai seguenti contributi G. DALLA TORRE, *Diritto penale vaticano e diritto penale canonico*, in G. DALLA TORRE – P. A. BONNET (curr.), *Annali di diritto vaticano 2015*, LEV, Città del Vaticano 2015, 24-31; P. A. BONNET, *Lo spirito del diritto penale...*, 39-48; G. DALLA TORRE, *Lezioni di Diritto Vaticano...*, 152-162.

<sup>45</sup> Rinvio, al riguardo, al testo della Legge n. CCCLI del 13 marzo 2020 promulgata dal Romano Pontefice, con la quale riforma l'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano.

del fanciullo in merito al superiore interesse del minore (art. 3, n. 1)<sup>46</sup>, al diritto del minore di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne (art. 12), al diritto alla protezione ed alle cure necessarie al suo benessere psicofisico, morale e sociale (art. 3, nn. 2 e 27). Tutto questo ha comportato un'opera di ampliamento, aggiornamento ed integrazione della normativa preesistente. Tale opera si è resa necessaria non solo per lo sviluppo di nuove fattispecie di reato, tra le quali quello della pedopornografia e della pornografia minorile, ma anche a motivo del fatto che la Santa Sede, nel corso degli anni, ha ratificato, per conto dello Stato della Città del Vaticano, diverse convenzioni internazionali che hanno richiesto la definizione di corrispondenti fattispecie penali al fine di reprimere determinate condotte criminose perpetrate nei confronti dei minori. Le azioni poste in essere dal Legislatore vaticano sono volte a prevenire, identificare e contrastare i comportamenti criminosi ed i loro autori; al contempo sono finalizzate ad assistere, riabilitare, tutelare e proteggere i minori vittime di reato.

L'evoluzione della normativa penale vaticana rappresenta gli sforzi ed i passi compiuti dall'ordinamento vaticano per adeguarsi agli *standards* internazionali, ed al contempo per rispondere alle richieste di giustizia di tutti quei minori strumentalizzati, maltrattati ed abusati sessualmente e psicologicamente. Lo stesso Pontefice, nel discorso ai partecipanti al congresso "*Child dignity in the digital world*", ha espresso le sue preoccupazioni, invitando tutti ad una proficua collaborazione: «In un mondo come il nostro, in cui i confini fra gli Stati sono continuamente superati dalle dinamiche create dagli sviluppi del digitale, i nostri sforzi devono assumere la dimensione di un movimento globale che si unisce agli impegni più nobili della famiglia umana e delle istituzioni internazionali per la tutela della dignità dei minori e di ogni persona. È

---

<sup>46</sup> «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, *l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente*». Ciò significa che in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità. Per un approfondimento si rinvia a A. GAUDIERI, *Il principio dei "best interests of the child" e la tutela della vittima minorenni nello spazio giuridico e giudiziario europeo*, *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies* 3 (2019) 106-138.

una sfida ardua che ci interpella con nuovi interrogativi: come si difende, infatti, la dignità della persona e del minore nell'era digitale, quando la vita e la identità della persona è inestricabilmente legata ai dati che la individuano e di cui nuove forme di potere cercano continuamente di impossessarsi? Come possiamo formulare principi ed esigenze da rispettare da parte di tutti nel mondo globalizzato digitale? Sono domande esigenti che ci chiedono di essere profondamente solidali con tutti coloro che si impegnano con pazienza e intelligenza per questa causa nel mondo delle relazioni e delle normative internazionali»<sup>47</sup>.

---

<sup>47</sup> FRANCESCO PP., *Discorso ai partecipanti al Congresso "Child dignity in the digital world"*, in [http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/november/documents/papa-francesco\\_20191114\\_convegnochild%20dignity.html](http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/november/documents/papa-francesco_20191114_convegnochild%20dignity.html).

## Bibliografia

- AA. VV., *Consapevolezza e Purificazione. Atti dell'Incontro per la Tutela dei minori nella Chiesa (Città del Vaticano 21-24 febbraio 2019)*, LEV, Città del Vaticano 2019.
- AA. VV., “Violenza sessuale”, in <http://www.treccani.it/enciclopedia/violenza-sessuale/> (visualizzato il 22 febbraio 2020).
- BONI, G., *Il Diritto Penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*, in G. DALLA TORRE – G. BONI (curr.), *Il Diritto Penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*, Giappichelli Editore, Torino 2014, 11-152.
- BONNET, P. A., *Lo spirito del Diritto Penale Vaticano*, in G. DALLA TORRE – P. A. BONNET (curr.), *Annali di Diritto Vaticano 2016*, LEV, Città del Vaticano 2016, 29-55.
- CAMMEO, F., *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano. Ristampa anastatica dell'edizione del 1932*, LEV, Città del Vaticano 2005.
- CAROLI, M. G., *Internet e minori: implicazioni pedagogiche e iniziative comunitarie, nazionali e regionali*, in G. DAMMACO (cur.), *Tutela giuridica del minore e uso consapevole di internet*, Cacucci Editore, Bari 2008, 33-78.
- DALLA TORRE, G., *Diritto penale vaticano e diritto penale canonico*, in G. DALLA TORRE – P. A. BONNET (curr.), *Annali di diritto vaticano 2015*, LEV, Città del Vaticano 2015, 24-31.
- , *Lezioni di Diritto Vaticano*, Giappichelli Editore, Torino 2018.
- DAMMACO, F., *La tutela penale minorile e internet*, in G. DAMMACO (cur.), *Tutela giuridica del minore e uso consapevole di internet*, Cacucci Editore, Bari 2008, 91-101.
- FACCIOLI, M., *I minori nella rete. Pedofilia, pedopornografia, deep web, social network, sexting, gambling, grooming e cyberbullismo nell'era digitale. Analisi e riflessioni su giovani e giovanissimi navigatori nei lati oscuri del web*, Key Editore, Vicalvi 2015.
- FRANCESCO PP., *Lettera Apostolica in forma di Motu proprio sulla giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in materia penale*, AAS 105 (2013) 651-653.

- , *Discorso ai partecipanti al Congresso “Child dignity in the digital world” (14 novembre 2019)*, in [http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/november/documents/papafrancesco\\_20191114\\_convegno-child%20dignity.html](http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/november/documents/papafrancesco_20191114_convegno-child%20dignity.html).
- , *Lettera Apostolica in forma di Motu proprio sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili (26 marzo 2019)*, in [http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu\\_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190326\\_latutela-deiminori.html](http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190326_latutela-deiminori.html).
- , *Legge n. CCXCVII sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili (26 marzo 2019)*, in <https://www.vaticanstate.va/phocadownload/leggi-decreti/normativa-penale/Legge%20CCXCVII%20All.17.pdf>.
- , *Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili (26 marzo 2019)*, in [http://www.vatican.va/resources/resources\\_protezioneminori-lineeguida\\_20190326\\_it.html](http://www.vatican.va/resources/resources_protezioneminori-lineeguida_20190326_it.html).
- , *Legge n. CCCLI sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano (16 marzo 2020)*, in [http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu\\_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20200313\\_legge-cccli-ordinamentogiudiziario.html](http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20200313_legge-cccli-ordinamentogiudiziario.html).
- GAUDIERI, A., *Il principio dei “best interests of the child” e la tutela della vittima minorenne nello spazio giuridico e giudiziario europeo*, *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies* 3 (2019) 106-138.
- LOMBARDI, F., *Santa Sede e Convenzione per i diritti dei fanciulli. Il senso di un impegno*, in [http://www.vatican.va/resources/resources\\_nota-padre-lombardi\\_20130116\\_it.html](http://www.vatican.va/resources/resources_nota-padre-lombardi_20130116_it.html) (visualizzato il 22 febbraio 2020).
- MILANO, G. P., *Relazione del Promotore di Giustizia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016*, in G. DALLA TORRE – P. A. BONNET (curr.), *Annali di diritto vaticano 2016*, LEV, Città del Vaticano 2016, 128-135.
- MOCCIA, S., *Ideologie e diritto nel sistema sanzionatorio nel codice Zanardelli*, in S. VINCIGUERRA (cur.), *I codici preunitari e il codice Zanardelli*, CEDAM, Padova 1999, 562-578.
- PAOLO VI PP., *Legge n. L che modifica la legislazione penale e la legislazione processuale penale del 21 giugno 1969*, AAS Suppl. 41 (1969) 13-26.
- PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, *Legge n. VIII: norme complementari in materia penale (11 luglio 2013)*,

in <https://www.vaticanstate.va/phocadownload/leggi-decreti/normativapenale/Legge%20n.%20VIII%20%20Norme%20complementari%20in%20materia%20penale.pdf>.

—, *Legge n. IX: recante modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale (11 luglio 2013)*, in <https://www.vaticanstate.va/phocadownload/leggidcreti/normativapenale/Legge%20n.%20IX%20%20Norme%20recanti%20modifiche%20al%20codice%20penale%20e%20al%20codice%20di%20procedura%20penale.pdf>.

*Report of the Consultation on Child Abuse Prevention, 29-31 March 1999*, WHO, Geneva. World Health Organization, Geneva 1999 (document WHO/HSC/PVI/99.1).

SARZANA, C., *Informatica, internet e diritto penale*, Giuffrè Editore, Milano 2003.

TRIBUNALE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, *Sentenza 4 dicembre 2014, Proc. Penale n. 18/14 Reg. Gen. Pen.*, in G. DALLA TORRE – P. A. BONNET (curr.), *Annali di Diritto Vaticano 2015*, LEV, Città del Vaticano 2015, 148-151.

ZAPPULLA, A., *Un'autentica "rivoluzione copernicana": la nuova normativa sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili nello Stato della Città del Vaticano*, in R. GRANATA – F. S. REA (curr.), *Diritto Vaticano e Diritto Secolare. Autonomia e rinvii tra ordinamenti giuridici*, (Studi Giuridici CXXVII), LEV, Città del Vaticano 2020, 159-170.